

COPIA

Comune di Rieti



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 29/07/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 18/4/2020 .
MODIFICHE

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Luglio ore 16:30, e seg. nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di convocazione, regolarmente comunicata nelle forme di legge, dal Presidente in data 22/07/2021 con nota prot. n. 39655, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. In video conferenza.

Presiede la seduta Giuliano Sanesi.

Fatto l'appello risultano presenti il Sindaco e n. 26 Consiglieri e assenti, sebbene invitati, n. 6 Consiglieri, come segue:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Cicchetti Antonio	Sindaco	Presente
Angelucci Alessio	Consigliere	Presente
Antonacci Enzo	Consigliere	Presente
Avetti Emiliana	Consigliere	Assente
Calabrese Giosue'	Consigliere	Presente
Carrozzoni Matteo	Consigliere	Presente
Casanica Roberto	Consigliere	Presente
Chiarinelli Claudia	Consigliere	Assente
De Marco Morena	Consigliere	Presente
Di Marco Angela	Consigliere	Presente
Di Vittorio Fabrizio	Consigliere	Presente
Donati Roberto	Consigliere	Presente
Eleuteri Stefano	Consigliere	Presente
Gregori Angelo	Consigliere	Assente
Forgini Francesco	Consigliere	Assente
Imperatori Moreno	Consigliere	Presente
Labonia Simone	Consigliere	Presente
Leonardi Elena	Consigliere	Assente
Ludovisi Giovanni	Consigliere	Presente
Manzi Maria Teresa	Consigliere	Presente
Mareri Domenico	Consigliere	Assente
Mezzetti Alessandro	Consigliere	Presente
Nobili Fabio	Consigliere	Presente
Paris Alberta	Consigliere	Presente
Petrangeli Simone	Consigliere	Presente
Ramacogi Maurizio	Consigliere	Presente
Rosati Letizia	Consigliere	Presente
Rossi Mauro	Consigliere	Presente

COPIA

Saletti Ettore Italo	Consigliere	Presente
Sebastiani Andrea	Consigliere	Presente
Tosoni Antonio	Consigliere	Presente
Ubertini Carlo	Consigliere	Presente
Giuliano Sanesi	Presidente del Consiglio	Presente

Sono presenti ai lavori gli Assessori Claudio Valentini, Emiliana Guadagnoli, Onorina Domeniconi, Gianfranco Formichetti, Antonio Emili, Daniele Sinibaldi e Giovanna Palomba che partecipano alla seduta senza diritto al voto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott ssa Laura Mancini.

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi prot. n. 15385 del 30 marzo 2020 in merito all'emergenza COVID-19 con la quale, tra l'altro all'allegato 1) vengono disciplinate le modalità dello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale;

Sono presenti in aula consiliare, muniti dei prescritti dispositivi di sicurezza, il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi, il Sindaco Antonio Cicchetti, il Segretario Generale dott.ssa Laura Mancini coadiuvata dalla dipendente dell'Ufficio di Segreteria Generale Roberta Silvaggi, gli Assessori; Claudio Valentini, Emiliana Guadagnoli, Onorina Domeniconi, Gianfranco Formichetti, Antonio Emili, Daniele Sinibaldi e Giovanna Palomba.

I consiglieri partecipano al Consiglio Comunale in video Conferenza.

Alle ore 16,53 il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi, previo appello nominale del Segretario Generale dott.ssa Laura Mancini constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che i consiglieri Claudia Chiarinelli e Angelo Gregori sono assenti giustificati.

Il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi, dopo aver data lettura del punto 6 all'ordine del giorno, e cioè la proposta di deliberazione ad oggetto: "Manifestazione di volontà relativa alla rimodulazione dei finanziamenti destinati in origine all'adeguamento delle scuole Minervini e Sacchetti Sasseti per la realizzazione di nuovi plessi nelle aree di V.le Matteucci e nel comprensorio 3 della sottozona C2 del P.R.G." comunica che lo stesso sarà rinviato al prossimo consiglio comunale previsto per il giorno 05/08/2021 per dei problemi di registrazione verificatisi in seno alla commissione Urbanistica del 23/07/2021 e previo nuovo esame nella commissione urbanistica stessa.

COPIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale", introduce all'art. 4 l'Imposta di soggiorno stabilendo che *" I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali."*

- i Comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale di cui al comma 3 del medesimo art. 4, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011;

- Visto il D.L. 50/2017 convertito con modificazioni in legge n. 96 del 21/06/2017 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» in particolare l'art. 4 che definisce il regime fiscale delle locazioni brevi, stabilendo, altresì, al comma 7 che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 possono istituirla o rimodularla;

Vista altresì la L.R. Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018 che con l'introduzione dell'art. 5 bis alla L.R. Lazio 13/2007, attribuisce ai tutti i Comuni del Lazio la rilevanza turistica, con conseguente possibilità di applicazione dell'imposta di soggiorno;

Visto che il Comune di Rieti con deliberazione di C.C. n. 88 del 9 settembre 2015 ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, stabilendo le relative tariffe con deliberazione di G.C. n. 231 del 30/12/2015;

Visto che con deliberazione di C. C. n. 30 del 18/4/2019 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno che ha introdotto modifiche adeguate alla normativa vigente, recependo anche le proposte di modifica della Federalberghi e che costituisce uno strumento di facile applicazione per le numerose strutture turistiche presenti sul territorio;

Vista, altresì la deliberazione di G.C. n. 190 del 19/12/2019 che ha disciplinato le tariffe dell'imposta di soggiorno nel rispetto della normativa vigente;

Considerato che l'Amministrazione comunale per consentire una più agile gestione dell'imposta di soggiorno si è dotato del sistema digitale Pay Tourist che consente all'utenza di produrre la documentazione periodica e i versamenti dell'imposta e agli uffici di controllare e verificare la regolarità delle prestazioni in tempo reale e di mappare le strutture presenti sul territorio evidenziando anche eventuali situazioni sommerse;

Ritenuto di voler apportare alcune modifiche al vigente Regolamento comunale adeguandolo alle modalità

COPIA

di trasmissione dei pagamenti e della documentazione on line previste dal portale Pay Tourist, facendo salva la modulistica già allegata al vigente Regolamento; **ALLA**

Visto il Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno che modifica il precedente approvato con deliberazione di C.C. del 30/4/2019 n. 18 e che si compone di n. 14 articoli (All. B), facendo salva la modulistica approvata con la richiamata deliberazione di C.C. ;

Preso atto che il Nuovo Regolamento è stato oggetto di discussione nella seduta del 19 luglio 2021 della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione, nonché nella commissione consiliare Statuto e Regolamenti del 27/07/2021 che hanno espresso parere favorevole.

Preso atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento delle imposte con esclusione della determinazione delle relative aliquote, di competenza della Giunta Comunale;

Preso atto che, per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri diretti e indiretti a carico del bilancio dell'Ente e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

PROPONE

1. Di approvare la premessa quale parte integrante del presente atto;
2. Di approvare il Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno che modifica il precedente approvato con deliberazione del 30/4/2019 n. 18 e che si compone di n. 14 articoli, che modifica e sostituisce integralmente il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di C.C. n. 18/2019; (**All. B** alla presente deliberazione)
3. Di conservare la modulistica approvata con la deliberazione di C.C. n. 18 del 30/4/2019 che per completezza si allega nuovamente alla presente (**All. 1 _ IMPOSTA DI SOGGIORNO DICHIARAZIONE PER ESENZIONE**), (**All. 2 _ INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO**), (**All. 3 _ IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE TRIMESTRALE**) e (**All. 4 _ DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**),
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore I – Arch. Manuela Rinaldi

IL DIRIGENTE
Arch. Manuela Rinaldi

COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del Settore VI Arch. Manuela Rinaldi;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore VI Arch. Manuela Rinaldi;

Il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi introduce il contenuto della proposta di deliberazione avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 18/4/2020 . MODIFICHE";

Relaziona l'Assessore Sinibaldi.

Intervengono al dibattito i consiglieri Ubertini e Antonacci.

Replica l'Assessore Daniele Sinibaldi.

Si disconnettono i consiglieri: Giosuè Calabrese, Stefano Eleuteri, Simone Petrangeli.

Il Presidente Giuliano Sanesi, non registrando altri interventi, chiude la discussione e pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione recante ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 18/4/2020 . MODIFICHE" che viene **approvata con il voto favorevole del Sindaco e di n. 23 consiglieri**: Alessio Angelucci, Enzo Antonacci, Matteo Carrozzoni, Roberto Casanica, Morena De Marco, Angela Di Marco, Fabrizio Di Vittorio, Roberto Donati, Moreno Imperatori, Simone Labonia, Giovanni Ludovisi, Maria Teresa Manzi, Alessandro Mezzetti, Fabio Nobili, Alberta Paris, Maurizio Ramacogi, Letizia Rosati, Mauro Rossi, Ettore Italo Saletti, Giuliano Sanesi, Andrea Sebastiani, Antonio Tosoni e Carlo Ubertini.

Risultano assenti n. 9 consiglieri: Emiliana Avetti, Giosuè Clabrese, Claudia Chiarinelli, Stefano Eleuteri, Francesco Forgini, Angelo Gregori, Elena Leonardi, Domenico Mareri e Simone Petrangeli.

Il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi sentito il Segretario Generale dott.ssa Laura Mancini in merito alla votazione dell'immediata esecutività dell'atto, propone ai consiglieri collegati in video conferenza e che hanno appena espresso il loro voto, di procedere all'appello nominale dei consiglieri che risultano assenti.

L'immediata esecutività della presente deliberazione viene **approvata con il voto favorevole del Sindaco e di n. 23 consiglieri**: Alessio Angelucci, Enzo Antonacci, Matteo Carrozzoni, Roberto Casanica, Morena De Marco, Angela Di Marco, Fabrizio Di Vittorio, Roberto Donati, Moreno Imperatori, Simone Labonia, Giovanni Ludovisi, Maria Teresa Manzi, Alessandro Mezzetti, Fabio Nobili, Alberta Paris, Maurizio Ramacogi, Letizia Rosati, Mauro Rossi, Ettore Italo Saletti, Giuliano Sanesi, Andrea Sebastiani, Antonio Tosoni e Carlo Ubertini.

COPIA

Risultano assenti n. 9 consiglieri: Emiliana Avetti, Giosuè Clabrese, Claudia Chiarinelli, Stefano Eleuteri, Francesco Forgini, Angelo Gregori, Elena Leonardi, Domenico Mareri e Simone Petrangeli.

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nella registrazione digitale e nel testo stenotipato, che ancorché non materialmente allegato alla presente deliberazione, verrà depositato agli atti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SETTORE VI - Turismo

IL DIRIGENTE MANUELA RINALDI

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 18/4/2020 .

MODIFICHE

“si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Comune di Rieti, li 09/07/2021

Il Dirigente del Settore

MANUELA RINALDI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RINALDI MANUELA

CODICE FISCALE: TINIT-RNLMNL62C43H282W

DATA FIRMA: 09/07/2021 11:39:57

IMPRONTA: 35363339316339623664663739366230323234306430366539366162633534653231393761396233

ALLEGATO ^{"A"} ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N° 26 DEL 29/07/2021



COMUNE DI RIETI

Provincia di Rieti

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 09.09.2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione e presupposto

Art. 3 - Soggetti passivi

Art 4 - Esenzioni

Art. 5 - Misura dell'imposta

Art 6 - Obblighi del gestore

Art. 7 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Art. 8 - Sanzioni

Art 9 - Riscossione coattiva

Art. 10 - Rimborsi

Art. 11- Contenzioso

Art 12 - Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 4.02.2011.

Art.2
Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011 e il relativo gettito é destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Rieti, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, e dei relativi servizi pubblici locali. A tal fine verranno istituiti appositi capitoli di entrata e spesa sul bilancio comunale attribuiti al servizio turismo.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2016 , nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.

3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo site nel territorio del Comune di Rieti, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

4. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati o parti di essi locati per uso turistico e le aree di sosta, nonché gli altri immobili destinati a locazione breve ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 50/2017 convertito con modificazioni in legge 96 del 21 giugno 2017.

Art.3
Soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Rieti, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di cui al comma 1;

3. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive.

4. Nel caso di pernottamento in alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alle locazioni brevi il contributo è dovuto dai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi

Art.4
Esenzioni

1: Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento sedicesimo anno di età;

- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital per un massimo di un accompagnatore per paziente;
- c) i pazienti che effettuano cure in regime di day hospital;
- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio nei casi di emergenze e calamità;
- d) i gruppi organizzati composti da almeno 20 persone. Per gruppo organizzato si intende un gruppo composto da almeno 20 persone, con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale o da Federazione Sportiva con unica prenotazione;
- e) i soggetti con invalidità al 100% ed un accompagnatore;
- f) i residenti della Provincia di Rieti che pernottano per ragioni di lavoro.
- g) gli studenti iscritti all'Università con sede nel territorio comunale.

2. L'applicazione dell'esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, di una attestazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e ss.mm.ii. contenente le motivazioni per le quali si richiede l'esenzione e idonea documentazione comprovante le condizioni di cui alla lett. a, b, c, d, e, f, g. (**mod. ALL. 1**)

Art. 5 Misura dell'imposta

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera t), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art.6 Obblighi del gestore

1 I gestori delle strutture ricettive site nel Comune di Rieti sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, ad informare, anche in appositi spazi, propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni mediante esposizione di apposita cartellonistica, che contenga indicazioni sull'applicazione dell'imposta e sulle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalle strutture ricettive per pubblicizzarsi compresi siti web, piattaforme e portali on line. (**mod. ALL. 2**)

2. A tal fine il gestore è tenuto a:

- a) richiedere - sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato- il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva ed a rilasciare la relativa quietanza.
- b) trasmettere al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, il periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti ed ogni altra informazione utile ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione trimestrale debitamente sottoscritta deve essere trasmessa utilizzando la modulistica predisposta mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.rieti.it e per conoscenza all'indirizzo sviluppolocale@pec.comune.rieti.it. Solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad

utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della dichiarazione cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. (**mod. ALL. 3**)

In particolare le comunicazioni trimestrali dovranno pervenire :

- Entro il 16 aprile (trimestre gennaio-febbraio-marzo)
- Entro 16 luglio (trimestre aprile, maggio, giugno)
- Entro 16 ottobre (trimestre luglio, agosto, settembre)
- Entro il 16 gennaio (trimestre ottobre, novembre, dicembre)

c) riversare al Comune di Rieti, entro la medesima scadenza di cui alla lett. b), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, con modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale e indicando nella causale la dicitura **"Imposta di Soggiorno, anno di riferimento_____ , trimestre di riferimento_____ , Nome della struttura_____"**, tramite:

- bonifico bancario sul conto di tesoreria;
- bollettino postale/bonifico postale;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa

d) Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è obbligato ad informare e trasmettere le generalità del soggetto entro 3 giorni lavorativi all'Ufficio Turismo del Comune compilando l'apposito modulo; (**mod. ALL. 4**);

3. Il gestore, in qualità di agente contabile di fatto, è sottoposto all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il previsto mod. 21. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

5. Il Comune di Rieti può stipulare apposite convenzioni con i gestori di portali telematici o con coloro che svolgono attività di intermediazione immobiliare per definire le modalità operative di adempimento agli obblighi di cui al presente regolamento.

Art.7

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:

- a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
- b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati

Art. 8 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato oltre 15 giorni o parziale pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del decreto legislativo n.472/97.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689. In caso di dichiarazioni mendaci o falsità di atti rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 saranno applicate le norme penali come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché la decadenza di eventuali benefici ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
4. In caso di documentazione incompleta l'Amministrazione può conferire un termine non superiore a 30 giorni per consentire ai soggetti interessati le integrazioni dovute.
Per la ritardata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento oltre i 30 giorni dal termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, prevista dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 267/2000 ;
5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 10
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo ente da parte di gestori di strutture ricettive ubicate in altro comune, previa apposita istanza del gestore stesso nonché consenso dell'altro comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al comune soggetto attivo del tributo, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dalla Legge e dai Regolamenti in materia e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
4. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 11
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 12
Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è il Responsabile del Servizio Turismo.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 13
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa nazionale e regionale sull'imposta di soggiorno.



ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N° 26 DEL 29/07/2021

COMUNE DIRIETI

Provincia di Rieti

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/4/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art 1 - Oggetto del Regolamento

Art.2-Istituzione e presupposto

Art.3-Soggetti passivi

Art 4-Esenzioni

Art.5-Misura dell'imposta

Art 6- Obblighi del gestore

Art. 7-Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Art.8-Sanzioni

Art 9-Riscossione coattiva

Art.10-Rimborsi

Art. 11- Portale telematico

Art. 12- Contenzioso

Art 13-Funzionario responsabile dell'imposta

Art.14-Disposizioni finali e transitorie

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 4.02.2011.

Art.2

Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011 e il relativo gettito é destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Rieti, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, e dei relativi servizi pubblici locali. A tal fine verranno istituiti appositi capitoli di entrata e spesa sul bilancio comunale attribuiti al servizio turismo.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2016 , nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo site nel territorio del Comune di Rieti, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
4. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati o parti di essi locati per uso turistico e le aree di sosta, nonché gli altri immobili destinati a locazione breve ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 50/2017 convertito con modificazioni in legge 96 del 21 giugno 2017.
5. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali online.

Art.3

Soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Rieti, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva di cui al precedente art. 2, presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di cui al comma 1;
3. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme online cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive.
4. Nel caso di pernottamento in alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alle locazioni brevi il contributo è dovuto dai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al rispetto degli adempimenti previsti dal

presente Regolamento per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017.

Art.4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento sedicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital per un massimo di un accompagnatore per paziente;
- c) i pazienti che effettuano cure in regime di day hospital;
- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio nei casi di emergenze e calamità;
- d) i gruppi organizzati composti da almeno 20 persone. Per gruppo organizzato si intende un gruppo composto da almeno 20 persone, con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale o da Federazione Sportiva con unica prenotazione;
- e) i soggetti con invalidità al 100% ed un accompagnatore;
- f) i residenti della Provincia di Rieti che pernottano per ragioni di lavoro.
- g) gli studenti iscritti all'Università con sede nel territorio comunale;

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, di una attestazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e ss.mm.ii. contenente le motivazioni per le quali si richiede l'esenzione e idonea documentazione comprovante le condizioni di cui alla lett. a, b, c, d, e, f, g; (**mod.ALL.1**)

Art. 5

Misura dell'imposta

Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera t), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art.6

Obblighi del gestore

1 I gestori delle strutture ricettive site nel Comune di Rieti sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni mediante esposizione di apposita cartellonistica, che contenga indicazioni sull'applicazione dell'imposta e sulle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalle strutture ricettive per pubblicizzarsi compresi siti web, piattaforme e portali on line. (**mod. ALL.2**).

2. A tal fine il gestore è tenuto a:

- a) richiedere - sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato - il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva ed a rilasciare la relativa quietanza.
- b) Riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".

c) Registrarsi sul portale telematico messo a disposizione dal Comune di Rieti secondo le modalità di cui al successivo art. 11 (**link**);

d) trasmettere al Comune, entro il 5 di ogni mese, il numero e il nominativo di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, il periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti ed ogni altra informazione utile ai fini del computo dell'imposta.

La dichiarazione mensile debitamente sottoscritta deve essere trasmessa utilizzando la modulistica predisposta all'interno del portale telematico messo a disposizione dal Comune di Rieti. (**link**) La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo comunicare al Comune il periodo di chiusura.

e) Nella fase sperimentale e nelle more delle procedure di registrazione e accreditamento nel portale telematico di cui al successivo art. 11, è possibile inviare le comunicazioni mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.rieti.it e per conoscenza all'indirizzo sviluppolocale@pec.comune.rieti.it. Solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della dichiarazione cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. (**mod. ALL.3**)

f) riversare al Comune di Rieti, entro la medesima scadenza di cui alla lett. d), l'imposta di soggiorno riscossa nel mese oggetto di dichiarazione, con modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale e indicando nella causale la dicitura "**Imposta di Soggiorno, anno di riferimento, mese di riferimento, Nome della struttura**", tramite:

bonifico bancario sul conto di tesoreria da poter assolvere anche attraverso il portale telematico mediante sistema pagopa;

bollettino postale/bonifico postale da poter assolvere anche attraverso il portale telematico mediante sistema pagopa;

altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa (pagopa)

g) Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è obbligato ad informare e trasmettere le generalità del soggetto entro 3 giorni lavorativi all'Ufficio Turismo del Comune compilando l'apposito modulo on line; (**mod. ALL.4**);

3. Il gestore, in qualità di agente contabile di fatto, è sottoposto all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il previsto mod. 21. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

5. Il gestore non invia al Comune di Rieti le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le stesse e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per un periodo di cinque anni.

6. Il Comune di Rieti può stipulare apposite convenzioni con i gestori di portali telematici o con coloro che svolgono attività di intermediazione immobiliare per definire le modalità operative di adempimento agli obblighi di cui al presente regolamento.

Art.7

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti

e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:

a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;

b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati

Art. 8 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato oltre 15 giorni o parziale pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del decreto legislativo n.472/97.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689. In caso di dichiarazioni mendaci o falsità di atti rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 saranno applicate le norme penali come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché la decadenza di eventuali benefici ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

3 Bis. In caso di documentazione incompleta l'Amministrazione può conferire un termine non superiore a 30 giorni per consentire ai soggetti interessati le integrazioni dovute. Per la ritardata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento oltre i 30 giorni dal termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, prevista dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 267/2000 ;

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 11 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute, ai sensi dell'art. 7- bis del D.Lgs. n. 267/00. Inoltre la sanzione prevista per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 11 compiute dai soggetti di cui all'articolo 3 comma 3 e 4, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 11 comma 3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Art. 9 Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 10 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo ente da parte di gestori di strutture ricettive ubicate in altro comune, previa apposita istanza del gestore stesso nonché consenso dell'altro comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al comune soggetto attivo del tributo, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dalla Legge e dai Regolamenti in materia e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
4. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 11 Portale telematico

1. Tutte le strutture ricettive sono obbligate a registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Rieti, al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima.
2. L'ufficio Turismo competente rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, con il quale potranno essere assolti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento mediante l'utilizzo del portale telematico e della relativa modulistica messi a disposizione dal Comune di Rieti.
3. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture, inoltre, sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.
4. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3 e 4 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online, che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Rieti.
- 5 I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici, sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 12
Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13
Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Norme transitorie e finali

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa nazionale e regionale sull'imposta di soggiorno.

IMPOSTA DI SOGGIORNO DICHIARAZIONE PER ESENZIONE

(DA COMPILARE A CURA DELL'OSPITE DELLA STRUTTURA RICETTIVA- ART. 4 REGOLAMENTO COMUNALE)

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ALLA STRUTTURA RICETTIVA _____

Il/la sottoscritto/a.....nato/a.....
il...../...../.....residente.....prov.....via/piazza.....
.....n.....cap.....codice fiscale.....telefono.....
mail.....
in qualità di(in caso di minori/incapaci)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 4 del regolamento sull'imposta di soggiorno, di aver pernottato dal al
..... presso la struttura ricettivae di trovarsi

in uno dei seguenti casi di cui all'art. 4 (barrare il caso che interessa):

- minore fino al compimento sedicesimo anno di età; (*la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore*)
- paziente che effettua cure in regime di day hospital;
- soggetto che assiste degente ricoverato (anche in regime di day hospital) presso strutture sanitarie del territorio comunale (*massimo di un accompagnatore per paziente*);
- personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- gruppi organizzati composti da almeno 20 persone; (*Per gruppo organizzato si intende un gruppo composto da almeno 20 persone, con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale o da Federazione Sportiva con unica prenotazione*);
- soggetti con invalidità al 100%;
- accompagnatore soggetti con invalidità al 100%;
- residente della provincia di Rieti che pernotta per ragioni di lavoro;
- studente iscritto all'Università con sede nel territorio comunale (*specificare corso*)_____

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000.

Informativa privacy

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti, ai fini della privacy, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR Regolamento UE 2016/679.

In allegato copia del documento di identità

Firma



COMUNE DI RIETI

ALL. 2

ALLEGATO ²¹⁹¹¹ 2 ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N° 26 DEL 29/07/2021

INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART.6 COMMA 1 REGOLAMENTO COMUNALE)

Dal 1/1/2016 il Comune di RIETI ha istituito l'imposta di soggiorno con deliberazione del Consiglio Comunale n°88 del 09.09.2015, modificato con deliberazione di C.C. n°30 del 18/4/2019 avente ad oggetto " Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale sull'applicazione dell'Imposta di Soggiorno" e con deliberazione di C.C.

L'imposta si applica sui pernottamenti di ospiti non residenti nel Comune di RIETI e per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

In base alla deliberazione di G.C. n. _____ La misura dell'imposta per questa struttura ricettiva è di Euro _____ a persona per notte.

Sono previste le seguenti esenzioni:

- a) i minori fino al compimento sedicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital per un massimo di un accompagnatore per paziente;
- c) i pazienti che effettuano cure in regime di day hospital;
- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati -statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio nei casi di emergenze e calamità ;
- d) i gruppi organizzati composti da almeno 20 persone. Per gruppo organizzato si intende un gruppo composto da almeno 20 persone, con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale o da Federazione Sportiva con unica prenotazione;
- e) i soggetti con invalidità al 100% ed un accompagnatore;
- f) i residenti della Provincia di Rieti che pernottano per ragioni di lavoro.

g) gli studenti iscritti all'Università con sede nel territorio comunale;

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni dell'art. 8 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, come di seguito riportate:

Art. 8, c. 2: *Per l'omesso, ritardato oltre 15 giorni o parziale pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del decreto legislativo n.472/97.*

Art. 8, c. 3: *Per l'omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del Regolamento per l'Imposta di Soggiorno, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a 500, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689. In caso di dichiarazioni mendaci o falsità di atti rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 saranno applicate le norme penali come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché la decadenza di eventuali benefici ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;*

Art. 8, c. 4: *In caso di documentazione incompleta l'Amministrazione può conferire un termine non superiore a 30 giorni per consentire ai soggetti interessati le integrazioni dovute.*

Per la ritardata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6 del Regolamento per l'Imposta di soggiorno oltre i 30 giorni dal termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, prevista dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 267/2000.;

Art. 8, c. 5: *Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'Imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.*

**IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE TRIMESTRALE
ART. 6 COMMA 5 REGOLAMENTO COMUNALE)**

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AL COMUNE DI RIETI
UFFICIO TURISMO
protocollo@pec.comune.rieti.it

Il sottoscritto.....nato a
.....prov.....il...../...../.....residente.....
prov.....via/piazza.....n°.....cap.....telefono.....
.....mail.....pec.....
codice fiscalein qualità di legale rappresentante della
società.....codice fiscale/piva.....sede
legale.....con riferimento alla struttura ricettiva.....sita
in.....via.....

DICHIARA

- che nei mesi di..... anno.....ha gestito direttamente la propria struttura ricettiva

n. ospiti	n. pernottamenti	n. soggetti esenti	Tot. Imposta dovuta

- che nei mesi dianno..... ha utilizzato la piattaforma _____
come di seguito dettagliato

n. ospiti dichiarati da _____	n. pernottamenti dichiarati da _____	n. soggetti esenti dichiarati da _____	Tot. Imposta assolta da _____

- Che ha effettuato il pagamento di euro..... in data..... mediante:
 - bollettino di conto corrente postale n° (codice numerico dopo la sigla VCY)
 - bonifico bancario: CRO n°
 - versamento diretto presso tesoreria o sue filiali: provvisorio di entrata
 - Altro.....

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000.

Informativa privacy

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti, ai fini della privacy, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR Regolamento UE 2016/679.

In allegato

- copia del documento di identità
- Dichiarazione di omesso versamento da parte del gestore

Firma

**DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(DA COMPILARE A CURA DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA ART. 6 COMMA 6
REGOLAMENTO COMUNALE)**

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AL COMUNE DI RIETI
UFFICIO TURISMO
protocollo@pec.comune.rieti.it

Il sottoscritto..... nato a
.....prov.....il...../...../..... residente.....
prov.....via/piazza..... n°.....cap..... telefono.....
.....mail.....pec.....
codice fiscalein qualità di legale rappresentante della
società.....codice fiscale/piva.....sede
legale.....con riferimento alla struttura ricettiva.....sita
in.....via.....

consapevole che il Comune di Rieti con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 9/9/2015 ha introdotto
l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e con deliberazione di C.C. n.----- ha
approvato il Nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

consapevole che per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applicano le sanzioni
amministrative di cui al regolamento dell'imposta di soggiorno;

DICHIARA

il sig./sig.ra _____ Codice

Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

soggiornato presso questa struttura ricettiva dal giorno _____ al giorno

_____;

il sig./sig.ra _____ Codice

Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

soggiornato presso questa struttura ricettiva dal giorno _____ al giorno

_____;

il sig./sig.ra _____ Codice

Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

soggiornato presso questa struttura ricettiva dal giorno _____ al giorno

_____;

il sig./sig.ra _____ Codice

Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

soggiornato presso questa struttura ricettiva dal giorno _____ al giorno

_____;

- al termine del soggiorno, hanno omesso la corresponsione dell'imposta di soggiorno e, pertanto, in qualità di legale rappresentante della struttura ricettiva, non è nelle condizioni di effettuare il versamento di detta imposta per un ammontare pari a € _____;
- hanno rifiutato, alla mia presenza, di rilasciare a questa struttura ricettiva, la prevista motivata dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno per il periodo interessato.

Informativa privacy

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti, ai fini della privacy, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR Regolamento UE 2016/679.

Firma

COPIA

Dal che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Giuliano Sanesi



Il Segretario Generale
F.to Dott ssa Laura Mancini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data 03/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.



L'Addetto di Segreteria
F.to (Graziella Principessa)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29 Luglio 2021 (art.134 comma 4 D. Lgs del 18/08/2000 n. 267)



Il Segretario Generale
F.to Dott ssa Laura Mancini

Per copia conforme all'originale.

Rieti, li, 03/08/2021

L'Addetto di Segreteria

Graziella Principessa



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PRINCIPESSA GRAZIELLA

CODICE FISCALE: TINIT-PRNGZL57T64G764L

DATA FIRMA: 03/08/2021 10:43:37

IMPRONTA: 36356262366131343239373733336233613637653938623538343366383363646630383366373534